Francesco Torchia [[1]](#footnote-2)

Spunti per una rilettura dell’impresa turistica alla luce dei valori della Costituzione[[2]](#footnote-3)§

*Insights for a reinterpretation of the function of the tourism enterprise in accordance with the values of the Constitution*

Il rapporto tra “profittabilità” e comportamento degli operatori è un rapporto di fondamentale importanza nel sistema dei valori espressi dalla nostra Carta costituzionale e, per tale ragione, è indispensabile fare in modo che l’attività imprenditoriale sia funzionale ad un profitto sostenibile, specialmente in un settore come quello del turismo. Ponendo l’uomo, l’ambiente ed il nostro patrimonio storico, culturale ed artistico al centro del sistema economico, è possibile far sì che produttività e profitto rappresentino il presupposto per un’azione in grado di intuire e soddisfare i bisogni dell’altro. Bisogni di cui si devono fare carico le comunità politiche, i singoli individui e le aggregazioni sociali. – *The relationship between "profitability" and the behavior of operators is of fundamental importance within the framework of values expressed by our Constitution. For this reason, it is essential to ensure that entrepreneurial activities are geared towards sustainable profit, especially in a sector like tourism. By placing people, the environment, and our historical, cultural, and artistic heritage at the center of the economic system, it becomes possible for productivity and profit to serve as a prerequisite for actions capable of discerning and meeting the needs of others. These needs must be addressed by political communities, individual citizens, and social groups.*

Sommario: Introduzione. – 1. Definizione di identità culturale. – 2. Funzione sociale del patrimonio culturale. – 3. Impresa turistica come strumento in grado di generare vantaggi economici e sociali diffusi. – Conclusioni.

*Introduzione.*

Il governo del territorio è un tema di fondamentale importanza per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, soprattutto in un contesto in cui coesistenza e coesione tra interessi territoriali e imprenditoriali sono di vitale significato e l’impresa turistica gioca un ruolo cruciale nello sviluppo economico delle aree in cui opera.

Il ruolo dell’impresa turistica, però, presenta anche sfide e complessità che richiedono un attento bilanciamento degli interessi coinvolti. Bilanciamento che diviene, vieppiù, rilevante in contesti turistici dove: 1) la presenza di strutture ricettive, ristoranti e negozi può favorire l’economia locale, ma deve essere pianificata in modo da non compromettere la qualità della vita degli abitanti; 2) le attività turistiche possono avere un impatto significativo sull’ambiente locale e diventa fondamentale implementare pratiche sostenibili, che minimizzino questi effetti e preservino le risorse naturali; 3) le imprese turistiche, nel rispettare del patrimonio culturale e storico delle comunità in cui operano, possono contribuire ad una sua valorizzazione.

Per la realizzazione di tali obiettivi, tuttavia, occorre una collaborazione attiva delle imprese turistiche con le comunità locali, onde garantire che il turismo non diventi una minaccia per le tradizioni locali, tramutandosi, di contro, in elemento di forte coesione. Coesione, intesa come capacità di garantire che gli interessi dei vari attori siano integrati e allineati verso obiettivi comuni.

In sintesi, il governo del territorio, in particolare nell’ambito dell’impresa turistica, richiede un approccio integrato che consideri le interazioni tra interessi territoriali e imprenditoriali. Solo attraverso la coesistenza pacifica e la coesione di interessi sarà possibile sviluppare un turismo che sia sostenibile, inclusivo e rispettoso delle comunità locali e dell’ambiente.

Ne deriva che la collaborazione tra istituzioni, imprenditori e cittadini è fondamentale per un futuro prospero e sostenibile.

Ciò posto, difatti, in tema di conservazione, tutela e fruizione del patrimonio ambientale e culturale (sia esso materiale o immateriale) non pare (in una prospettiva di crescita sociale, culturale ed economica e in funzione di una società più equa, sana e armoniosa per tutti) sia possibile coniugare alcuni (solo apparenti) ossimori, quali: “tutela e fruizione”, “consapevolezza e promozione”, “benessere sociale e sviluppo economico”, “turismo e paesaggio”, “turismo e beni culturali”.

Da ciò lo scopo della presente indagine, che è quello di verificare se, e fino a che punto, il nostro attuale sistema normativo, previsto a tutela del patrimonio culturale, è idoneo a rappresentare un valido ed utile strumento giuridico per valorizzare il territorio e la persona.

1. *Definizione di identità culturale.*

Per dare una risposta all’interrogativo che precede, è bene, però, definire, innanzitutto, il concetto di “identità culturale”. E per far questo occorre assumere come punto di partenza il concetto di “identità”, ovvero quell’insieme di caratteristiche, che rendono l’individuo unico e inconfondibile, ed occorre, altresì, porre la “identità culturale” in relazione alla nozione di “patrimonio storico e artistico”, senza trascurare, però, che l’identità non è immutabile, ma si trasforma con la crescita e i cambiamenti sociali e senza trascurare che non è sufficiente (anche se è necessario) rifarsi solo alla definizione di bene culturale.

In una prospettiva di tutela, infatti, i beni culturali sono spesso intesi (in maniera riduttiva) come un mero valore monetario, anche se sottoposto ad una pluralità di variabili ed anche se i beni, che entrano a far parte del patrimonio culturale, esprimono valori irriproducibili e irripetibili della società (di cui sono emanazione) ed hanno forti connotati estetici ed espressivi.

Nel nostro ordinamento, la definizione di riferimento, è quella contenuta nell’art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato il 22 gennaio [2004](https://it.wikipedia.org/wiki/2004) .

Non è da escludere, però, che nell’ ordinamento italiano sia possibile configurare un interesse alla “identità culturale” senza essere costretti ad identificarlo solo ed esclusivamente in beni materiali[[3]](#footnote-4).

Anche i beni ambientali, infatti, si possono considerare (*latu sensu*) “beni culturali”, ragion per cui anche la nozione di paesaggio è in grado di assumere valenza culturale, così come, di riflesso, l’interesse paesaggistico è in grado di esprimere valori culturali, allorquando richiama il rapporto tra una determinata comunità ed il territorio.

Assunto quanto esposto, bisogna riconoscere, ancora, che a taluni spesso non pare possibile identificare un’univoca definizione del concetto di “identità culturale”. E questo, sia a causa della pluralità di significati, che assume il termine “cultura, sia perché con tale termine, in generale, si suole richiamare (in un’accezione prettamente antropologica) un sistema di saperi, opinioni, credenze, costumi e comportamenti di un dato gruppo umano, o, ancora, un’eredità storica, che (nel suo insieme) definisce i rapporti all’interno del gruppo sociale e quelli con il mondo esterno[[4]](#footnote-5).

A quanto detto si aggiunga che il nostro dettato costituzionale, con l’art. 9 (collocato nel contesto dei Principi Fondamentali), associa il concetto di “Paesaggio” a quello di “Patrimonio storico e artistico”[[5]](#footnote-6), con questo volendo significare la necessità di una tutela unitaria di valori di carattere prettamente culturali[[6]](#footnote-7), sicché è palese che anche la definizione stessa di “identità culturale” non può trascendere dal prendere nella necessaria considerazione la stretta relazione che c’è tra il valore costituzionale della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico ed il valore costituzionale della tutela e dello sviluppo della persona, sia come singolo che nelle formazioni sociali[[7]](#footnote-8).

Ne deriva che tale relazione induce, in definitiva, a considerare il concetto di “identità culturale” come uno dei tanti, naturali campi di espansione dei diritti della persona, che, proprio per questo, assume un’accezione dinamica, dovendo tener conto delle esigenze, che pone lo sviluppo socioeconomico del Paese.

In questo senso, peraltro, si è espresso anche il nostro legislatore che, con l’ultima stesura del Codice dei beni culturali, nella parte relativa alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, ha dettato la norma di cui all’art. 131, nonché il giudice di legittimità (la nostra Corte di Cassazione)[[8]](#footnote-9), posto che le Sezioni Unite indicano le linee essenziali per l’ individuazione di un nuovo rapporto tra beni privati e pubblici, allorquando evidenziano «il dato essenziale della centralità della persona (e dei relativi interessi)»e «l’esigenza interpretativa di “guardare” al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare ad una prospettiva personale-collettivistica».

Ne deriva:

1) «l’idea di una necessaria funzionalità dei beni pubblici, con la conseguente convinzione che il bene è pubblico non tanto per la circostanza di rientrare in una delle astratte categorie del codice, quanto piuttosto per essere fonte di un beneficio per la collettività»[[9]](#footnote-10);

2) «il sistema di tutela del paesaggio, dell’ambiente o del patrimonio storico e artistico giustifica l’affermazione di limitazioni all’uso della proprietà dei beni vincolati alla luce dell’equilibrio costituzionale tra gli interessi in gioco, che vede alcune delle facoltà del diritto dominicale recessive di fronte alle esigenze di salvaguardia dei valori culturali ed ambientali, in attuazione della funzione sociale della proprietà»[[10]](#footnote-11).

In definitiva, si può affermare che: «il bene universale o identitario – che contribuisce a qualificare lo stadio di civiltà di un popolo o di un’esistenza – è un bene a-spaziale, che forma sì oggetto di rapporti giuridici, ma al contempo rappresenta il contributo di singole persone (Leonardo, Michelangelo, Leopardi, ecc.) all’ avanzamento della civiltà ed all’avvicinamento alla civiltà”, ragion per cui i beni culturali servono “al progresso materiale e spirituale della collettività (...) cioè a una finalità complessa che prende direttiva soprattutto dalle disposizioni degli artt. 2 e 3 cost., ed in ogni caso trascende gli aspetti puramente economici del benessere individuale e collettivo».

2. *Funzione sociale del patrimonio culturale.*

Alla lucedel quadro normativo e giurisprudenziale, come sopra delineato, occorre ora interrogarsi sul contenuto che la “funzione sociale” del patrimonio culturale può assumere.

Orbene, secondo una prima ricostruzione, la funzione sociale della proprietà consisterebbe nella limitazione della proprietà del singolo a vantaggio dell’interesse collettivo[[11]](#footnote-12). Ed è questa la nozione di funzione sociale più diffusa e comunemente accolta[[12]](#footnote-13).

Secondo un’altra ricostruzione, invece, la funzione sociale sarebbe configurabile solo con riguardo ai beni produttivi, il cui mancato utilizzo comporti un danno per la collettività.

Ciò posto, non pare, tuttavia, potersi dubitare del fatto che con il concetto di funzione sociale, introdotto dalla Costituzione, al proprietario non è più concesso di godere e disporre, in modo assoluto, del bene che gli appartiene, ma coniugando tali facoltà con l’obbligo di solidarietà sociale. La funzione sociale è, pertanto, una caratteristica connaturale alla proprietà, posto che l’art. 42, co. 2, Cost. «non prevede eccezioni alla regola della funzione della proprietà privata»[[13]](#footnote-14).

Nello specifico del tema “patrimonio culturale”, è, poi, utile ricordare anche che, per effetto del riconoscimento della diretta applicabilità dei valori costituzionali, la stessa giurisprudenza della nostra Corte di Cassazione ha affermato che lo statuto normativo della proprietà pubblica è funzionale alla promozione della personalità umana e al suo svolgimento nell’àmbito dello Stato sociale. In particolare, la Corte, riconosce che: «là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale come sopra delineato, detto bene è da ritenersi ‘comune’ vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini»[[14]](#footnote-15).

Posto, dunque, che il patrimonio culturale è in grado di creare un solido fondamento per la crescita turistica e che il turismo è in grado di assicurare il guadagno necessario a renderne possibile la conservazione, è evidente che tra turismo e patrimonio culturale può esistere una forte correlazione. E ciò, soprattutto in quei luoghi a bassa capacità ricettiva, nei quali il “contesto ambientale”, rappresenta un *unicum* irriproducibile (è il caso della nostra Calabria).

In altri termini: il patrimonio ambientale, culturale, storico ed artistico rappresenta il vettore “migliore” per la trasmissione dei valori, di cui è portatore, in una dimensione non più meramente “locale” e nel pieno rispetto del concetto di turismo sostenibile[[15]](#footnote-16). Un turismo, cioè, che deve essere in grado di offrire un servizio che si integra alla perfezione con il territorio, con la conseguenza che anche le aree colpite da problematiche sociali, strutturali ed economiche, grazie a questo modo di fare impresa sostenibile, possono ritornare ad essere vive, soprattutto se il turista è indotto a diventare parte essenziale della comunità ospitante, ovvero il protagonista, senza cui non avrebbe senso realizzare il progetto.

3. *Impresa turistica come strumento in grado di generare vantaggi economici e sociali diffusi.*

Ma questo è possibile solo a condizione che l’impresa turistica non sia più intesa come un mero mezzo da adoperare per offrire un servi-zio verso il pagamento di un corrispettivo (più o meno adeguato), bensì come strumento in grado di generare vantaggi economici e sociali diffusi, dal momento che la prestazione turistica diventa valoriale, dovendo comprendere tutti gli aspetti che fanno parte di un servizio turisti-co di qualità, ovvero: gestione del territorio, autenticità, riqualificazione del patrimonio architettonico-storico-artistico e bilanciamento tra materialità e immaterialità.

Dal punto di vista normativo, peraltro, un modo siffatto di “fare impresa turistica” sembra trovare il proprio volano nelle norme, la cui ratio è, evidentemente, quella di riconoscere forme di incentivo fiscale/contributivo agli operatori economici, che realizzino l’obiettivo di concentrazione aziendale nei territori di riferimento riducendo, in tal modo, sia la filiera che l’offerta locale del settore turistico. Le reti d’impresa, infatti, rinvengono la loro disciplina nell’art. 3, co. 4-*ter*, della legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, in cui è previsto espressamente che «più imprenditori, allo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato», si possono obbligare «a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’ esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa».

Le iniziative che, invece, si fondano su progetti, che non hanno una visione ed un disegno d’insieme, rischiano di non perseguire l’obiettivo, in quanto basate solo su una parte degli elementi utili all’analisi del settore turistico di riferimento, e rischiano, inoltre, di venire in collisione con gli interessi o le esigenze del territorio in cui operano.

Da quanto esposto deriva necessariamente che una riflessione sulla dinamica degli interessi coinvolti nello svolgimento delle attività imprenditoriali in ambito turistico non può prescindere da un’attenta disamina anche della preclusiva funzione di cura e tutela del patrimonio artistico, storico, culturale ed ambientale.

Si tratta, infatti, di una funzione che, come detto in precedenza, rappresenta lo strumento privilegiato per l’attuazione di valori superiori, tanto più se si pensa che il turismo è, notoriamente, un settore caratterizzato dalla latitanza del legislatore nazionale e da una disomogenea legislazione regionale, perennemente in ritardo rispetto all’ampia considerazione che la materia ha in Europa.

*Conclusioni.*

Il rapporto tra “profittabilità” e comportamento degli operatori è, dunque, un rapporto di fondamentale importanza nel sistema dei valori espressi dalla nostra Carta Costituzionale relativamente alla persona, all’impresa, all’ambiente ed alla salvaguardia del nostro patrimonio artistico e culturale e, per tale ragione, è indispensabile fare in modo che l’attività imprenditoriale sia funzionale ad un profitto sostenibile, specialmente in un settore come quello del turismo.

Porre l’uomo, l’ambiente ed il nostro patrimonio storico, culturale ed artistico al centro del sistema economico, in altri termini, fa sì che produttività e profitto possano arrivare a rappresentare il presupposto per un’azione in grado di intuire e soddisfare i bisogni dell’altro. Bisogni di cui si devono fare carico le comunità politiche, i singoli individui e le aggregazioni sociali.

1. Doi 10.3280/dt2024-18707

   Ricercatore universitario nell’Università della Calabria – francesco.torchia@unical.it. [↑](#footnote-ref-2)
2. § Il presente contributo è stato sottoposto a doppio referaggio anonimo – *This article has been submitted to double blind peer review*. [↑](#footnote-ref-3)
3. Cfr*.* [E. A. Imparato](https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_imparato+emma+a-a_emma_imparato.htm)*, Identità culturale e territorio tra Costituzione e politiche regionali,* cit., 37. [↑](#footnote-ref-4)
4. Cfr.A. L. Kroeber, Clyde Kluckhorn*, Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions,* Cambridge, Massachusetts, Published by the Museum, 1952 e [U. Hannerz](https://it.wikipedia.org/wiki/Ulf_Hannerz), *La complessità culturale*, Bologna, 1998. [↑](#footnote-ref-5)
5. Art. 9 Cost.: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica[cfr. artt. [33](https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=33), [34](https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=34)]*.* Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». [↑](#footnote-ref-6)
6. Cfr*.* [E. A. Imparato](https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_imparato+emma+a-a_emma_imparato.htm)*, Identità culturale e territorio tra Costituzione e politiche regionali,* cit., 45. [↑](#footnote-ref-7)
7. Sul ruolo della Persona come valore, cfr. P. Perlingieri, *L’ordinamento vigente e i suoi valori*, Napoli, 2006, 289. [↑](#footnote-ref-8)
8. Cfr. Corte Cost., 18 luglio 2014, n. 210, in *Foro it*., 2014, I, 2651; Cass. civ., Sez. Un., 16 febbraio 2011, n. 3811, in *Riv. giur.* *ed.*, 2011, I, 419. [↑](#footnote-ref-9)
9. Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 18 febbraio 2011, n. 3939. [↑](#footnote-ref-10)
10. Cfr. Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2013, n. 26496, che, nel richiamare Cass. civ, Sez. I, 19 luglio 2002, n.10542; Corte cost., 27 giugno 1974, n. 202, e Corte cost. 9 maggio 1968, n.56, precisa che il sistema del recesso del diritto dominicale rispetto a esigenze di salvaguardia dei valori culturali ed ambientali, in attuazione della funzione sociale della proprietà, «non contrasta neppure con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo che, pur informata alla necessaria proporzionalità tra l’interesse pubblico perseguito e la tutela della proprietà privata, non esclude il sacrificio delle possibilità di sfruttamento economico dell’immobile per la salvaguardia di interessi paesaggistici e ambientali». [↑](#footnote-ref-11)
11. Cfr. S. Rodotà, *Il terribile diritto*, Bologna, 1990, 326. [↑](#footnote-ref-12)
12. Cfr. R. Sacco, *La proprietà*, Torino, 1968, 78. [↑](#footnote-ref-13)
13. Cfr. P. Perlingieri, *op. cit*., 899, e A. Jannelli, *La proprietà costituzionale*, Napoli, 1980, 26. [↑](#footnote-ref-14)
14. Cfr. Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2011, n. 3665, in *Rass. dir. civ*., 2/2012, 524, con commento di G. Carapezza Figlia, *Proprietà e funzione sociale. La problematica dei beni comuni nella giurisprudenza delle Sezioni Unite*. In particolare, secondo la decisamente condivisa, e condivisibile, tesi dell’Autore del commento: «Questa prospettiva – in definitiva condivisa dalle Sezioni unite nell’individuare la disciplina da applicare al caso concreto – risponde pienamente all’esigenza di valorizzare l’attitudine della proprietà pubblica a promuovere la realizzazione di interessi costituzionalmente rilevanti. Non di meno, l’esigenza di ancorare sempre la demanialità del bene alla corrispondenza teleologico-funzionale alle categorie di beni positivamente individuate, evita di prefigurare un incontrollato allargamento, in via interpretativa, dei beni appartenenti al demanio, che finirebbe per sottrarre al potere legislativo, ascrivendola all’ordine giudiziario, l’intensificazione delle forme di intervento statale nell’economia». [↑](#footnote-ref-15)
15. Secondo la “Carta per i viaggi sostenibili dell’Associazione Italiana Turismo Responsabile –AITR” il turismo responsabile: «È un modo di viaggiare che si caratterizza per la consapevolezza di sé e delle proprie azioni, delle realtà dei paesi di destinazione, della possibilità di una scelta meditata, quindi diversa. È un viaggiare etico e consapevole che va incontro alla gente, alla natura con rispetto e disponibilità. Un viaggiare che sceglie di non avallare distruzione e sfruttamento, ma che è portatore di principi universali: equità, sostenibilità, tolleranza». [↑](#footnote-ref-16)